tion très-importante que je veux vous soumettre pour combattre une opinion tout à fait erronée que l'on vient d'émettre. Je crois dès lors qu'on voudra m'accorder la parole.

Voci. Parli!

DE VIRY. On a dit que ce n'était pas dans les attributions de la Chambre des mises en accusation de procéder par elle-même à l'instruction des procès. Messieurs, cela ne peut se soutenir. Chaque fois qu'il s'agit d'une question grave, la section des mises en accusation évoque à elle-même l'instruction de la cause et ne permet nullement qu'un juge instructeur, ou un juge de mandement ou tout autre y mette la main; et c'est précisément parce qu'il s'agit ici d'une enquête qui peut avoir une certaine portée, un caractère très-grave, que je voudrais que l'on confiât le soin de cette enquête à un magistrat qui offrît le plus de garanties aux yeux de la Chambre elle-même, et surtout qu'on ne sortît pas des voies ordinaires. Ainsi ne vous arrêtez pas, messieurs, à l'objection de l'honorable député Astengo, qui part d'une base dénuée de tout fondement. Laissez que la justice ait son cours et ne mettez pas le chef d'une Cour suprême dans le cas de devoir, peut-être, froisser de justes, susceptibilités par le choix que vous l'obligez de faire.

PRESIDENTE. La questione essendo complessa, metterò ai voti in primo luogo se sia il caso di procedere ad un'inchiesta circa l'elezione del conte Debenedetti a deputato del collegio di Sarzana.

(La Camera delibera affermativamente.)

Vi sono inoltre tre distinte proposte per la formazione della delegazione onde procedere a questa inchiesta.

L'ufficio aveva proposto un'inchiesta da farsi sul luogo da un consigliere d'Appello che deve essere delegato dal presidente del magistrato d'Appello di Genova.

L'altra proposta fatta dal deputato Mellana è che si nomini una Commissione apposita acciò proponga il modo con cui si debba procedere all'inchiesta.

La terza del deputato De Viry consiste in ciò che l'inchiesta venga fatta dalla Camera d'accusa del magistrato di Genova.

La proposta la più larga sembrando quella del deputato Mellana, la metto prima ai voti.

(È rigettata.)

Ora metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio che mi paiono più ampie della proposta fatta dal deputato De Viry.

(Fatta prova e controprova sono adottate.)

CIBRARIO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Domando la parola.

L'onorevole relatore del VII ufficio mi ha testè notificato che la Camera ha creduto di non poter approvare l'elezione del signor canonico Nino, perchè fosse stato nominato regio provveditore degli studi. È mio dovere di dare alcune spiegazioni alla Camera su questo proposito.

Il signor canonico Nino è stato effettivamente nominato per decreto del 18 dicembre regio provveditore a Bosa nella provincia di Cuglieri; ma siccome nello stesso giorno ebbi notizia che era stato eletto deputato, io, mosso da un sentimento di delicatezza, non ho dato corso a questa nomina perchè non paresse che colla medesima io avessi intenzione di annullare la elezione del signor canonico Nino. Ho sospeso adunque di dargliene partecipazione e il decreto reale, che trovasi tuttora nelle mie mani, è come non esistesse, perchè si può annullare. Prima di dargli corso io desiderava di sapere l'intenzione del canonico Nino, cioè se preferiva la nomina di regio provveditore, oppure l'onore della deputazione; dimodochè io credo che la Camera può ancora approvare la elezione del canonico Nino, il quale realmente non è ancora regio provveditore, perocchè non ha ancora avuto campo di accettare o rifiutare la carica.

VALERIO. Allo stato attuale delle cose, sono anch'io dell'opinione dell'onorevole ministro che si debba approvare l'elezione in discorso, la quale rimarrà vuota d'effetto qualora il canonico Nino accetti la carica a cui è nominato.

MIGLIETTI, *relatore.* Ritenute le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro, l'ufficio III propone la convalidazione dell'elezione del canonico Gavino Nino fatta dal 4° collegio di Cagliari.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti queste conclusioni.

(La Camera approva.)

BIANCHERI, *relatore.* Ho l'onore di riferire sull'elezione fatta dal collegio di Pieve di Oneglia.

Questo collegio è diviso in due sezioni e conta in complesso elettori 345 dei quali 259 presero soltanto parte alla votazione. Il signor Carlo Riccardi ottenne voti 86, il signor avvocato Giacomo Piana 167.

Il signor Giacomo Piana avendo conseguito il numero di voti prescritto dalla legge per formare la maggioranza assoluta, fu sin dalla prima votazione proclamato deputato di quel collegio.

Tutte le operazioni si compirono regolarmente; se non che in quest'elezione insorse una questione di grave momento, che tenne per lungo tempo sospeso l'ufficio, il quale finalmente si pronunciò all'unanimità per la convalidazione dell'elezione.

Trattasi che il signor avvocato Giacomo Piana riunisce in sè la qualità di giudice aggiunto nel tribunale di prima cognizione di Oneglia, ed ha un esercizio superiore di un triennio in quelle sue funzioni. Ora è a vedersi se come giudice aggiunto poteva egli godere del beneficio dell'inamovibilità dalla legge agli altri giudici concessa.

La legge elettorale stabilisce all'articolo 69 che tutti i giudici nominati dal Re godono di quel benefizio ad eccezione dei giudici di mandamento: la legge statuisce questo in modo assoluto, nè fa distinzione fra i giudici aggiunti e gli effettivi.

Inoltre i giudici aggiunti sono pareggiati nelle loro funzioni ai giudici effettivi, perchè partecipano alle deliberazioni con voto deliberativo. Non vi è dunque ragione per cui debbasi far loro una condizione diversa, mentre sono rivestiti della stessa qualità, delle stesse funzioni, delle stesse attribuzioni.

Nè la diversità dello stipendio è cosa da tanto da indurre la conseguenza che essi debbano essere spogliati di un benefizio che la legge accorda agli effettivi.

Nè vale egualmente la denominazione di giudici *aggiunti* invece di *effettivi*, perchè la legge dicendo semplicemente *giudici*, non esclude gli aggiunti, tra i quali e gli effettivi in realtà non passa altra differenza fuor quella che corre fra il giudice di un tribunale di prima cognizione e un consigliere di Appello; è un grado inferiore nella gerarchia, ma non è una specie differente d'impiego.

Parve inoltre, o signori, che una ragione di ordine pubblico potesse egualmente concorrere a far pensare che quel benefizio dovesse competere ai giudici aggiunti, e questa ragione sta nel vedere da quale idea fu mosso il legislatore nel concedere l'inamovibilità alla magistratura. Ora questa consiste in una guarentigia che si volle concedere tanto a chi giudica, come a chi è giudicato; egli ha voluto porre colui che sentenzia al sicuro da ogni influenza, da ogni timore in cui potesse incorrere quando egli nell'emettere il suo giudizio, piuttosto che dalla sua coscienza, si fosse lasciato condurre